

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

con immediata esecuzione

COPIA

N. 45 del registro

Data 23 ottobre 2017

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. e), del TUEL 267/2000 relativo all'incarico conferito all'avv. Ermenegildo Mangiapane, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso da Petino Anna Tiziana Rachele.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di ottobre, alle ore 17:45 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Assente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4)Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Assente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune.

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"

Premesso:

Che con deliberazione n. 48 adottata dalla Giunta Comunale in data 16.05.2006, è stato determinato di resistere al giudizio promosso innanzi al TAR della Sicilia – Palermo da Petino Anna Tiziana Rachele, per chiedere l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della graduatoria pubblicata in data 2 marzo 2006 dal Comune di Misilmeri su un concorso per soli titoli indetto dal Comune per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di ingegnere, categoria D3;

Che con la medesima deliberazione n. 48/2006, è stato nominato legale dell'Ente l'avv. Ermenegildo Mangiapane del foro di Palermo per rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio di cui sopra;

Che con determinazione del Responsabile pro tempore del Servizio n. 567/37/S1 del 20.06.2006, si è proceduto alla liquidazione in acconto in favore del professionista, dell'importo di € 1.224,00 comprensivo di IVA e c.p.a., giusta fattura n. 10 del 5.6.2006, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 19012 del 8.6.2006;

Che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia con l'ordinanza n. 621 del 24.05.2006 ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in parola;

Che con nota pec del 21 febbraio 2017, l'avv. Ermenegildo Mangiapane ha trasmesso una dettagliata relazione sul giudizio in commento, dalla quale si evince che il TAR Sicilia, con decreto n. 664 del 10.06.2016, considerato che il ricorso risulta depositato il 12.5.2006 e che nel termine e nel modo previsti dall'art. 82, comma 1, cod. proc. Amm.va, non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e, pertanto ha dichiarato perento il ricorso;

Che l'avv. Ermenegildo Mangiapane con la fattura n. 1 del 26.07.2017, debitamente munita del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 03.08.2017, ha chiesto il pagamento di € 11.255,81 (al netto dell'acconto già liquidato con determinazione n. 567/37/S1 del 20.06.2006) comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, a saldo delle prestazioni legali afferenti al ricorso in oggetto;

Che per il giudizio in commento non risulta approvato alcun preventivo di spesa o determinato compenso professionale;

Che il compenso richiesto dal professionista, ancorché validato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, supera i compensi previsti per il conferimento degli incarichi legali a soggetti esterni (minimi tariffari D.M. 55/2014) di cui alla vigente disciplina, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2017;

Che all'avv. Ermenegildo Mangiapane all'uopo contattato dal servizio Affari Legali, è stata prospettata la previsione della disciplina degli incarichi legali di cui sopra è cenno, in un apposito incontro su specifica richiesta avanzata dal Responsabile dell'Area 1, ha manifestato disponibilità a rivedere in ribasso il compenso richiesto;

Vista la fattura n. 3 del 14.09.2017, dell'importo di € 8.939,45 comprensivo di IVA c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, trasmessa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane ed acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data;

Considerato che si rende necessario predisporre la presente proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. e), del TUEL 267/00, da sottoporre al competente Organo consiliare;

Osservato:

Che, a mente dell'art. 193, c. 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., l'Organo consiliare deve provvedere all'adozione di una deliberazione per il riconoscimento del debito de quo ed individuare i provvedimenti necessari per il ripiano del debito in questione;

Che, a mente dell'art. 193, comma 3 del richiamato D.Lgs, ai fini del ripiano del debito in questione, possono essere utilizzati per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, dando atto che, ove non ponga provvedimento in tal senso, l'Ente può fare ricorso, in base a specifica prescrizione consiliare, a mutui ovvero utilizzare l'avanzo di amministrazione ancorché presunto (art. 187 TUEL);

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito fuori bilancio in questione e provvedere alla copertura finanziaria dello stesso ai sensi dell'art. 193 del più volte richiamato TUEL;

Considerato:

Che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194, c. 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, la disciplina legislativa di cui al capo V del TUEL, in quanto in finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2016 ha precisato che il riconoscimento del debito, con

la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o del funzionario;

Che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

Che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Visto il Decreto del TAR Sicilia – Palermo n. 664/2016;

Vista la nota di credito 2 del 14.09.2017 emessa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane in data 14.09.2017 ed acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data, dell'importo di € 11.255,81;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 1) Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di € di € 8.939,45, inerente l'incarico all'avv. Ermenegildo Mangiapane a saldo delle prestazioni legali rese per il giudizio in narrativa richiamato;
- 2) Fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con imputazione all'intervento codice 1.01.103 cap. peg. 53 "Oneri straordinari della gestione corrente e debiti fuori bilancio servizi organi istituzionali", del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017;
- 3) Trasmettere copia della deliberazione consiliare in oggetto alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri, 10.10.2017

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 10.10.2017

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali" F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00), semprecchè il Consiglio comunale approvi la propedeutica proposta di deliberazione inerente le variazioni di bilancio.

Misilmeri, 16.10.2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria" F.to: dott.ssa Bianca Fici Il Presidente pone in trattazione il punto 16 iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. e), del TUEL 267/2000 relativo all'incarico conferito all'avv. Ermenegildo Mangiapane, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso da Petino Anna Tiziana Rachele»

II Consiglio Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. e), del TUEL 267/2000 relativo all'incarico conferito all'avv. Ermenegildo Mangiapane, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso da Petino Anna Tiziana Rachele», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole reso in data 23.10.2017 dall'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione

-Visto l'esito della votazione sulla proposta di deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	17	
Voti favorevoli	17	

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'art.194, comma 1, lett. e), del TUEL 267/2000 relativo all'incarico conferito all'avv. Ermenegildo Mangiapane, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso da Petino Anna Tiziana Rachele», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva votazione unanime espressa per alzata e per seduta, accertata dagli scrutatori in precedenza nominati su 17 consiglieri presenti e votanti;

II Consiglio Comunale

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Sanci

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecu ☑in data odierna perchè dichiarata immed ☐in data, d	liatamente eseguibile
Misilmeri, lì 23/10/2017	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to. dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso a dalla residenza municipale lì 24/10/2017	mministrativo
	ILVICE SEGRETARIO GENERALE
Affissa all'albo pretorio on line dal 24 nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11 Defissa il 09/11/2017	1/2015"
	IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,	
CERTI	FICA
su conforme relazione del messo incaricato p deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio partire dal giorno 24/10/2017 , senza oppo "Pubblicazione L.r.11/2015".	
Misilmeri, lì	